

Codice A1814B

D.D. 4 giugno 2025, n. 1129

**R.D. 523/1904 - P.I. 1623 - Torrente Lemme - Autorizzazione idraulica per il rifacimento della scogliera esistente in sinistra idrografica e realizzazione di soglia in massi a protezione dell'attraversamento del metanodotto Alessandria - Genova - S. Carlo DN 550 (22'') - 70 bar (Rif. Concessione AL-SME 660) nel torrente Lemme nel Comune di Gavi (AL). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A.**



**ATTO DD 1129/A1814B/2025**

**DEL 04/06/2025**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904 – P.I. 1623 – Torrente Lemme - Autorizzazione idraulica per il rifacimento della scogliera esistente in sinistra idrografica e realizzazione di soglia in massi a protezione dell'attraversamento del metanodotto Alessandria – Genova – S. Carlo DN 550 (22'') - 70 bar (Rif. Concessione AL-SME 660) nel torrente Lemme nel Comune di Gavi (AL). Richiedente: SNAM RETE GAS S.p.A.

Con nota prot. DINOCC/130/DEV del 26/02/2025 (acquisita agli atti di questo Settore con prot. n. 8616/A1814B del 28/02/2025) il Sig. Fabrizio Garda, in qualità di Manager Lavori Distretto Nord Occidentale della Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/a, Partita IVA 10238291008, ha presentato istanza per ottenere il nulla osta idraulico per un intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento del metanodotto esistente in subalveo del torrente Lemme in Comune di Gavi (AL).

L'attraversamento in subalveo del torrente Lemme nel Comune di Gavi con metanodotto Alessandria – Genova – S. Carlo DN 550, è stato autorizzato in linea idraulica con nota prot. n. 4855 del 09/08/1985 del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo di Alessandria e concessionato con D.D. n. 215/DB1407 del 25/01/2011 (Pratica AL-SME 660).

Poiché il progetto in oggetto prevede lavori e nuove opere che ricadono nell'alveo del corso d'acqua pubblico e demaniale denominato torrente Lemme, iscritto al n. 65 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC, sono allegati gli elaborati progettuali in formato digitale, datati dicembre 2024, sottoscritti digitalmente dall'Ing. Alessandro Leardi, costituiti, per quanto di competenza, dai seguenti elaborati: Relazione tecnica – RE-E-002\_Tecnica\_Rev.2,

Relazione di verifica di compatibilità idraulica – RE-E-005\_Idraulica\_Rev.1, Documentazione fotografica – RE-E-003\_Foto\_Rev.2, Inquadramento territoriale - TAV.1\_Inquadramento\_Rev.3, Piano quotato – Stato attuale - TAV.2\_Attuale PQ\_Rev.3, - Sezioni – Stato attuale - TAV.3\_Attuale Sezioni\_Rev.3, Piano quotato – Stato di progetto - TAV.4\_Progetto PQ\_Rev.3, Sezioni – Stato di progetto - TAV.5\_Sezioni\_Rev.3, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

Questo settore, esaminata preliminarmente la domanda e la documentazione progettuale allegata, ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile e con nota prot. n. 11968 del 20/03/2025 ha effettuato la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

L'intervento si configura come una manutenzione di un'opera esistente e già concessa che non comporta modificazioni sostanziali dell'opera e che si rende necessario per ripristinare valori di copertura della condotta, aumentando la sicurezza dell'esercizio del metanodotto.

Il progetto prevede il rifacimento della scogliera esistente in sponda idrografica sinistra del torrente Lemme la cui porzione a monte e in asse al metanodotto stata disarticolata e danneggiata in occasione dell'ultima piena del torrente in cui il livello delle acque ha superato in altezza l'opera di difesa. La soluzione individuata prevede lo smantellamento dell'esistente difesa e la realizzazione di una nuova opera in massi ciclopici di pezzatura superiore a 0,70 m<sup>3</sup> e sviluppo planimetrico di circa 63 metri in posizione baricentrica rispetto all'asse del metanodotto.

La nuova scogliera verrà collegata alla scogliera esistente posta in sponda idrografica destra mediante la realizzazione di una soglia in massi, che in pianta avrà geometria rettangolare di dimensioni circa 22 x 12 m, posizionata in asse al metanodotto in esercizio e garantirà una maggior protezione della condotta.

Per operare i mezzi d'opera accederanno all'alveo dalla sponda destra utilizzando la viabilità esistente e previa realizzazione di una rampa di discesa sistemata a monte rispetto la nuova soglia.

In data 16/04/2025 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli elaborati progettuali allegati all'istanza, la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Lemme, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sotto riportate:

- la soglia in massi ciclopici prevista in progetto non dovrà provocare restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua, e modificare la quota di fondo alveo; particolare cura dovrà essere posta nel raccordo della stessa con i tratti d'alveo naturale di monte e di valle;
- l'estradosso della soglia dovrà essere impostato alla stessa quota dell'estradosso della berma di fondazione della difesa spondale esistente in orografica destra del torrente;
- i massi utilizzati per le difese spondali e la soglia dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinarsi del corso d'acqua, inoltre, dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;

- la berma di fondazione della scogliera prevista in sponda sinistra dovrà essere impostata ad una quota antiscalzamento e l'estradosso della fondazione dovrà essere in ogni punto inferiore alla quota di fondo alveo del torrente; se in presenza di substrato roccioso è possibile ridurre la profondità di imposta della fondazione, prevedendo un incasso dei massi di almeno 0,5 metri nella roccia e idonei sistemi di ancoraggio;
- la scogliera longitudinale dovrà essere addossata alla sponda esistente e ne dovrà seguire l'andamento attuale in modo da non costituire un restringimento dell'alveo o provocare deviazioni al deflusso della corrente;
- le estremità della scogliera dovranno essere idoneamente immorsate nell'esistente sponda naturale, mentre il paramento esterno dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
- è fatto divieto di variare l'assetto morfologico dei terreni ricadenti in fascia d'esondazione del torrente, in particolare non è consentito modificare con accumuli e riporti di materiale litoide la quota del ciglio sommitale delle sponde esistenti del corso d'acqua;
- ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo ed in sponda dovranno essere opportunamente ritombati, dovrà essere ricostituito l'andamento del fondo alveo e delle sponde preesistenti, mantenendone invariata la quota altimetrica;
- la rampa d'accesso e le piste di transito in alveo dovranno essere prontamente rimosse al termine dei lavori e ripristinate le condizioni geomorfologiche preesistenti;
- i lavori dovranno svolgersi in maniera da evitare qualsiasi perturbamento idraulico in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- il materiale proveniente dalle demolizioni di manufatti presenti nel tratto oggetto d'intervento dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica; solo il materiale litoide sciolto risultante dai lavori in alveo, potrà essere utilizzato localmente a fini idraulici per colmature di erosioni e/o depressioni entro i limiti demaniali del corso d'acqua a monte e valle dell'attraversamento.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori

decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;

- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- legge regionale n. 20 del 05 agosto 2002 e legge regionale n. 12 del 18 maggio 2004;
- regolamento regionale D.P.G.R. 16 dicembre 2022, n. 10/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese, Piazza Santa Barbara n. 7 ed uffici in Torino, Corso Taranto n. 61/A, Partita IVA 10238291008, ad eseguire l'intervento di manutenzione straordinaria in corrispondenza dell'attraversamento del gasdotto esistente (Rif. Pratica AL-SME660) nel torrente Lemme nel Comune di Gavi (AL) mediante la realizzazione di una soglia in massi ciclopici e di una difesa in massi della sponda idrografica sinistra, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è vietata l'asportazione del materiale litoide dall'alveo del torrente Lemme; il materiale sciolto proveniente dalle eccedenze delle operazioni di scavo in alveo e su area demaniale dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo e di erosioni localizzate, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre il materiale non litoide di risulta proveniente dalla demolizione di manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ed adeguatamente smaltito;
3. l'asportazione di eventuale materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14.01.2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09.02.2015;
4. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
5. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;

6. gli accessi al cantiere in alveo dovranno essere gestiti dal richiedente e sotto la sua diretta responsabilità, prevedendo idonei sistemi di chiusura, consentendone l'utilizzo solo agli aventi diritto, provvedendo alla chiusura degli stessi di notte, durante i giorni festivi, durante i periodi di non utilizzo, durante gli eventi di morbida e/o piena, ed in tutti quei casi in cui le concomitanti condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo, tali da non permetterne l'utilizzo in sicurezza. Al riguardo si dovranno costantemente controllare i bollettini di previsione meteo-idrologica della Regione Piemonte;
7. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
8. ad ultimazione lavori dovrà essere ripristinato lo stato originario dei luoghi e si dovrà provvedere alla pulizia delle pertinenze demaniali interessate dal cantiere;
9. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di mesi 24 (ventiquattro) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verificano nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
11. SNAM RETE GAS S.p.A. dovrà comunicare al Settore Tecnico regionale di Alessandria e Asti, a mezzo PEC, all'indirizzo *tecnico.regionale.al\_at@cert.regione.piemonte.it*, e con un preavviso di almeno 10 giorni, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni avute;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati e dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei

manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera realizzata, dell'alveo e delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
17. il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori di ripristino, dovrà ottenere ogni ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare, qualora durante i lavori intervenga la messa in secca anche parziale del corso d'acqua, dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è implicitamente autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi ai sensi dell'art. 26 comma 2 del Regolamento regionale n. 10/R del 16.12.2022.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

**IL FUNZIONARIO ESTENSORE**  
Roberto IVALDI

**IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)**  
Firmato digitalmente da Davide Mussa